

## **OPINIONE SCRITTA DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI DI DIRITTO PENALE**

L'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale (AIPDP), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Gian Luigi Gatta, nato a Milano l'8.2.1975 (C.F. GTTGLG75B08F205Y), ai sensi dell'art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con il presente atto intende proporre una propria opinione scritta, in qualità di *amicus curiae*,

### **NEL GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE**

introdotto con ordinanza del Tribunale ordinario di Siena, iscritta al n. 99 del Registro delle Ordinanze di codesta Ecc.ma Corte costituzionale, e pubblicata nella G.U. n. 23 del 4.6.2025, Serie Speciale, con cui il predetto organo giudicante sospendeva il giudizio e disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 187, co. 1, d.lgs. n. 285/1992, come modificato dall'art. 1, co. 1, lett. b), l. 25 novembre 2024, n. 177, in riferimento agli articoli 3, 13, 25, co. 2 e 27 Cost., nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di un'effettiva alterazione psico-fisica, derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, in capo a colui che si ponga alla guida.

\* \* \*

#### **1. Sulla legittimazione della AIPDP**

L'AIPDP è l'associazione maggiormente rappresentativa dei professori di diritto penale; aderisce ai principi della democrazia costituzionale, informando la sua attività ai valori del pluralismo culturale e scientifico, sollecitando la discussione su temi attinenti al diritto penale, favorendo l'espressione e la circolazione di orientamenti su questioni di particolare attualità e importanza per la giustizia penale (art. 1 Statuto) e promuovendo ogni attività opportuna per il perseguimento di tali finalità (art. 2 Statuto). L'AIPDP rivolge la sua attenzione a fondamentali questioni del diritto penale nell'ottica di promuoverne la conformità ai principi costituzionali. In questa prospettiva l'AIPDP ha già presentato diversi *amici curiae* ed è stata ammessa a partecipare a giudizi incidentali di legittimità (v. sent. Corte cost. nn. 77/2023, 138/2024, 203/2024, 52/2025).

#### **2. Premessa**

La questione sollevata dal giudice *a quo* riguarda l'art. 187, co. 1 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (d'ora in avanti C.d.S.), ai sensi del quale «Chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno». Tale formulazione è il risultato di una riforma recentemente realizzata dalla l. 25 novembre 2024, n. 177, con la quale, amputando un elemento della fattispecie contravvenzionale e modificandone in modo corrispondente la rubrica, è stato eliminato, tra le parole «guida» e «dopo», il riferimento al fatto che il conducente si trovi «in stato di alterazione psico-fisica».

L'intento del legislatore è esplicitato nella relazione illustrativa del disegno di legge n. A.C. 1435 (p. 4): «*al fine di porre rimedio alle difficoltà operative riscontrate nella contestazione dell'illecito della guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti [...] si supera lo stato di alterazione psicofisica come presupposto per tipizzare la fattispecie penale*».

Senonché, nell'assetto precedente alla riforma del 2024, il requisito dell'alterazione psico-fisica del conducente era *essenziale* per la configurazione del reato in termini di *pericolo concreto* per la sicurezza della circolazione stradale, essendo proprio la presenza di tale condizione di alterazione al momento della guida a rendere insidiosa la condotta.

La questione sollevata dal Tribunale di Siena merita a nostro avviso di essere integralmente condivisa con riferimento a tutti i parametri costituzionali individuati dal giudice *a quo*, vale a dire gli artt. 3, 13, 25, secondo comma e 27, terzo comma della Costituzione.

Fra le censure mosse alla norma incriminatrice dal giudice *a quo*, l'AIPDP *intende sottolineare come particolarmente stringente quella che interessa il principio di necessaria offensività*. L'eliminazione del requisito dell'accertamento dello stato di alterazione psicofisica rende possibile punire *condotte radicalmente prive di pericolosità, anche solo astratta o presunta*, per il bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale e, mediamente, per la vita e l'incolumità fisica degli utenti della strada. Una tale scelta legislativa si appalesa, correlativamente, irragionevole, sproporzionata e incompatibile con il finalismo rieducativo della pena.

### 3. Precedenti legislativi e accertamento della pericolosità tramite test diagnostici

Onde meglio motivare la fondatezza delle censure prospettate dal giudice rimettente, pare utile riepilogare brevemente: a) l'evoluzione della norma censurata, già di per sé indicativa del *progressivo svuotamento degli indici di pericolosità* che necessariamente devono caratterizzare la fattispecie; b) le modalità tecniche di accertamento dell'assunzione di sostanze stupefacenti e la loro *diversa attitudine a dimostrare la stretta correlazione temporale* tra assunzione e guida del veicolo, sul presupposto che non la mera assunzione, bensì la guida *in stato di alterazione*, costituisca condotta pericolosa per i beni giuridici tutelati.

Prima della riforma operata dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 la norma non solo prevedeva, quale requisito di fattispecie, lo "*stato di alterazione psicofisica*" ma contemplava altresì la necessità di una "*visita medica*" che attestasse l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Dopo la riforma del 2010, la disposizione *non faceva più menzione di una visita medica* nel contesto dell'accertamento e la prova dell'alterazione era stata più volte ritenuta ricavabile anche *aliunde*, assegnando talora rilievo a riscontri sintomatici, per quanto da ponderare attentamente nel contesto complessivo (cfr., ad es., Cass. pen., sez. IV, 4 novembre 2009, n. 48004; Cass. pen., sez. IV, 3 maggio 2016, n. 25691).

Quanto agli *esami da effettuarsi*, le indicazioni legali sull'accertamento – in entrambe le versioni della disposizione – si limitavano a prospettare il ricorso a prelievi di campioni della mucosa o del fluido del cavo orale, oppure di campioni di liquidi biologici per la rilevazione di tracce delle sostanze in questione, lasciando apertamente spazio a istruzioni operative di carattere pratico, capaci di orientare il personale (a partire da quello di polizia) a vario titolo coinvolto nell'accertamento. È proprio in tale dimensione che si coglieva lo sforzo, già sul piano tossicologico, di accreditare *esami il più possibile attendibili nella prospettiva di ricercare tracce di un'assunzione recente*<sup>1</sup>.

In questa direzione si è posta anche la giurisprudenza di legittimità, a più riprese sottolineando che *«gli esami ematici hanno un'affidabilità di gran lunga maggiore, rilevando la presenza di sostanze che, al momento dell'accertamento, per il fatto di essere in circolazione nel sangue, sono suscettibili di provocare lo stato di alterazione»* (*ex multis*, cfr. Cass. pen., sez. IV, 16 ottobre 2024, n. 2020).

Con la riforma del 2024, che ha condotto all'attuale formulazione della norma censurata, la fattispecie si impoverisce ulteriormente: viene infatti, *tout court*, eliminato qualunque riferimento allo stato di «alterazione psico-fisica». Ciò, ovviamente, *non fa venir meno la necessità di accertare l'assunzione della sostanza stupefacente e la correlativa espletazione di esami diagnostici*. Esami diagnostici che, tuttavia, - e questo è il punto - possono segnalare una precedente assunzione *anche*

---

<sup>1</sup> Cfr. punto 2.3 dell'interministeriale «protocollo operativo droga» del 2005 che indica modalità di accertamento tali da non rendere sufficiente il solo prelievo di un campione di urina, in quanto incapace, di per sé, di rilevare «la contestualità d'uso» di stupefacenti o psicotropi.

*di molto antecedente rispetto alla condotta di guida e tale, quindi, da non incidere in alcun modo sulle capacità del guidatore e mediamente sulla sicurezza stradale.*

A riprova di ciò – oltre alla consolidata giurisprudenza di legittimità già citata – valgono le considerazioni espresse nella *Circolare dei Ministeri dell'Interno e della Salute dell'11 aprile 2025*.

La circolare, indirizzata agli operatori di settore impegnati nell'accertamento degli illeciti in materia di circolazione stradale – oltre a contenere una serie di affermazioni volte, di fatto, a *reintrodurre surrettiziamente il requisito dell'alterazione psicofisica espunto dal legislatore*, raccomanda l'esecuzione di “analisi strumentali di tipo tossicologico su campioni di liquidi biologici *che siano capaci di circoscrivere l'assunzione in un periodo temporale definito*”, prescrivendo che “la presenza dei principi attivi delle sostanze stupefacenti o psicotrope de[bba] essere determinata esclusivamente attraverso analisi di campioni ematici o di fluido del cavo orale del conducente” *con esclusione, dunque, dei campioni di urina* la cui positività “non può essere indicativa di una intossicazione in atto”.

È dunque *incontroverso* il fatto che alcuni fra gli esami compatibili con il tenore letterale della norma e abitualmente svolti per accertare l'assunzione di sostanze stupefacenti – come del resto plasticamente dimostrato dal giudizio *a quo*, nel quale è stato effettuato il test delle urine – *possono risultare positivi senza tuttavia denotare la presenza di una attuale alterazione delle capacità di guida del soggetto testato* e senza, dunque, segnalare la pericolosità dello stesso per la circolazione stradale.

#### **4. La circolare dell'11 aprile 2025**

Con la menzionata circolare, i Ministeri dell'Interno e della Salute – oltre ad adottare direttive sulle modalità di esecuzione degli accertamenti tossicologico-forensi – hanno fornito una discutibile (sul piano delle fonti, prima ancora e più che nel merito) rilettura della norma censurata.

Come si è detto, la *voluntas legislatoris* di espungere il requisito dell'alterazione psicofisica emerge chiaramente nella relazione di accompagnamento alla proposta di legge di iniziativa governativa. Ciononostante, con un percorso argomentativo non sempre lineare, la circolare afferma, da un lato, che la nuova norma prescinde da un effettivo stato di alterazione psicofisica e, dall'altro lato, che – con la locuzione «*dopo aver assunto*» – la legge richiede uno stretto collegamento tra l'assunzione della sostanza e la guida. Più precisamente, «*una perdurante influenza della sostanza*» che deve essere stata «*assunta in un periodo di tempo prossimo alla guida del veicolo, tale da far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell'organismo durante la guida*» (p. 2).

Insomma, non dovrebbe accertarsi una alterazione psicofisica – espressamente esclusa dal legislatore – ma dovrebbe comunque verificarsi *una condizione molto simile se non sovrapponibile*: «*una perdurante influenza della sostanza*» che deve produrre «*ancora i suoi effetti nell'organismo durante la guida*». A tal fine la circolare raccomanda, come già visto, l'effettuazione di test diagnostici in grado di dimostrare «*il perdurante stato di intossicazione*».

Pur apprezzabili come strumento di orientamento della prassi – ancorché unicamente ad un livello “operativo” – le indicazioni fornite dalla circolare non paiono tali da sterilizzare i *vulnera* di costituzionalità cui la norma censurata si espone. Le indicazioni da essa fornite non sono in grado di incidere sulla disposizione censurata. La circolare interpretativa, infatti, non è una fonte del diritto – men che meno penale (art. 25, co. 2 Cost.) – né una norma integratrice del precetto: è un mero atto interno alla P.A., che entro certi limiti può spiegare effetti solo nell'ambito dell'amministrazione e dei relativi rapporti gerarchici ma che di certo non vincola l'autorità giudiziaria (cfr. Cass., 27918/2019, che *esclude che il giudice sia tenuto a conoscerla*, sulla base del principio “*iura novit curia*”), anche, sul versante processuale, in ossequio ai principi di atipicità della prova e del libero convincimento. Il giudice penale è soggetto soltanto alla legge, non a questa o a quella circolare. Essa potrà dunque, tutt'al più, determinare un uso più accorto degli strumenti diagnostici da parte degli operatori.

Peraltro, nell'affermare che l'esame delle urine mantiene validità in ambito amministrativo (p. 2), la circolare implicitamente consente di disporre tale esame, sicché nulla impedisce che i relativi risultati siano acquisibili agli atti di indagine dal P.M., che potrà decidere di produrli in dibattimento quale mera prova documentale, senza che allo stesso sia opponibile alcunché, non essendovi alcun regime di inutilizzabilità invocabile nei confronti di tale prova. Del pari, il giudice ben potrebbe oggi valorizzare quei risultati laddove ritenga che il termine "dopo" non imponga alcun limite temporale per l'integrazione della fattispecie.

È appena il caso di osservare, inoltre e infine, che i fatti oggetto del giudizio *a quo* sono *precedenti alla circolare* e, dunque, nel compendio probatorio è presente proprio quell'analisi delle urine che la circolare, *pro futuro*, indica di non effettuare.

## 5. Sulla fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale

Svolte le considerazioni di cui sopra, non possono che condividersi *in toto* le censure mosse dal giudice rimettente, cui si aggiungeranno alcune ulteriori considerazioni relative ai soli artt. 25, co. 2 e 3 Cost.

### 5.1. Sulla violazione dell'art. 25, co. 2, Cost.

L'AIPDP ribadisce nuovamente come la norma censurata – nella parte in cui sanziona penalmente chi si pone alla guida "dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope" a prescindere da un accertamento circa l'effettivo stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di dette sostanze – si ponga in frontale e insanabile conflitto con il *principio di necessaria offensività*.

Va sottolineato, *in primis*, che tale principio è senz'altro da inquadrarsi *tra quelli in grado di supportare autonomamente una declaratoria di incostituzionalità* di norme con esso contrastanti senza la necessità dell'ausilio di altri parametri, come tra l'altro appalesa l'evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha fatto propria questa impostazione<sup>2</sup>.

La contravvenzione in esame rappresenta un *reato di pericolo* posto a tutela del bene giuridico della sicurezza stradale e dell'incolumità dei suoi utenti. La soppressione del requisito dell'alterazione psicofisica ha trasformato la fattispecie da un *reato di pericolo "concreto"* a un *reato di pericolo "presunto"*: l'art. 187, co. 1 C.d.S. è oggi fondato su *una presunzione assoluta di pericolosità del soggetto assunto*. Il giudice, infatti, deve ritenere che sia in ogni caso pericolosa la condotta di «*chiunque guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope*». A questo riguardo, la Corte costituzionale ha affermato che il legislatore può ricorrere a forme di tutela anticipata di beni giuridici fino al punto di servirsi anche di quest'ultimo modello di incriminazione. Questa discrezionalità non è tuttavia assoluta ma trova un limite proprio nel principio di necessaria offensività della fattispecie penale, in virtù del quale occorre sempre che «la valutazione legislativa di pericolosità del fatto incriminato non risulti irrazionale e arbitraria, ma risponda all'*id quod plerumque accidit*»<sup>3</sup>.

Ebbene – come evidenzia il *giudice a quo* e come si confida di aver mostrato – *la presunzione di pericolosità sottesa all'incriminazione censurata non rispetta il canone individuato dalla Corte*, non corrispondendo a una attendibile generalizzazione del senso comune e, tantomeno, di conoscenze scientifiche. Eliminato, infatti, il riferimento all'alterazione psicofisica, non esistono regole di esperienza capaci di sostenere la conclusione che la mera assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, da parte di chi si sia poi posto alla guida, determini *in ogni caso* e *in ogni momento* una messa in pericolo del bene giuridico della sicurezza della circolazione stradale. Al contrario, la

<sup>2</sup> Cfr. da ultimo Corte cost., 10 maggio 2023, n. 139.

<sup>3</sup> Così, da ultimo, Corte cost., 10 maggio 2023, n. 139; Corte cost., 17 ottobre 2022, n. 211; Corte cost., 20 dicembre 2019, n. 278.

possibilità di riscontrare la positività a sostanze stupefacenti o psicotrope con esami che rilevano tracce di tali sostanze fino a diversi giorni o settimane dopo la loro assunzione – e quindi in sicura assenza di uno stato di alterazione – *rende evidente la concreta possibilità che la norma intercetti condotte del tutto inoffensive*.

Il disvalore della fattispecie, dopo la riforma, pare allora risiedere nell'aver assunto le citate sostanze: un contegno che, nel nostro ordinamento, è tuttavia del tutto lecito. In mancanza di qualsiasi correlazione con uno stato di alterazione, il cui rilievo il legislatore ha voluto escludere, la norma finisce per *punire uno specifico tipo di autore* - colui che risulti assunto di sostanze stupefacenti e psicotrope - in violazione dei parametri costituzionali qui richiamati. Evidente, e intollerabile, la deviazione dal modello oggettivistico del diritto penale del fatto, o dell'offesa al bene giuridico, dalla quale la riformulata disposizione prescinde, potendosi applicare anche in casi in cui difetta uno stato di alterazione, dopo l'assunzione di stupefacenti, e, con esso, *proprio la condizione* che può determinare il pericolo per il bene giuridico della sicurezza stradale,

L'AIPDP ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'art. 187 C.d.S. contrasti con l'art. 25, co. 2 Cost. sotto l'ulteriore profilo della violazione del principio di *tassatività e determinatezza*. La soppressione del requisito dello "stato di alterazione" comporta ora la possibilità di ritenere integrata la fattispecie per il solo fatto di essersi messi alla guida in un momento *genericamente* successivo all'assunzione della sostanza stupefacente. Anche a voler ritenere che la norma faccia riferimento ad un'assunzione avvenuta in uno spazio temporale "prossimo" alla guida, emerge in ogni caso l'assoluta genericità della fattispecie ("dopo" sì...ma "dopo" quanto?), priva di contenuti che possano delimitare con chiarezza l'ambito del lecito da quello del penalmente rilevante e mettere così in grado il consociato di orientarsi circa le conseguenze della propria condotta, con ulteriore violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e di rieducazione (e, quindi, di colpevolezza). D'altronde, la stessa Corte costituzionale interpellata circa la determinatezza della precedente formulazione dell'art. 187 C.d.S., ha dichiarato la non fondatezza della questione di costituzionalità, proprio alla luce della necessità, allora prevista, di accertare lo stato di alterazione<sup>4</sup>.

## 5.2. Sulla violazione dell'art. 3 Cost.: principi di ragionevolezza e proporzionalità

L'AIPDP ritiene inoltre che l'illegittimità costituzionale della disposizione oggetto di censura possa essere argomentata anche per contrasto con l'art. 3 Cost., *sub specie* di lesione dei *principi di ragionevolezza e proporzionalità*.

Innanzitutto, l'art. 187, co. 1 C.d.S. attrae nel suo ambito la condotta di chi si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti e psicotrope sia nel caso in cui sia conseguita una alterazione psicofisica, sia in assenza di alcuna effettiva alterazione. Si opera, dunque, un'*irragionevole* equiparazione di situazioni profondamente eterogenee che si sostanzia in una valutazione legislativa della pericolosità del fatto incriminato del tutto irrazionale e arbitraria.

Il contrasto con l'art. 3 Cost. può essere altresì argomentato alla luce del *principio di proporzionalità*. Se va senz'altro riconosciuta l'ampia discrezionalità del legislatore nella definizione della politica criminale, d'altra parte «tale discrezionalità non può equivalere ad arbitrio»<sup>5</sup>, tanto che «qualsiasi legge dalla quale discendano compressioni dei diritti fondamentali della persona deve potersi razionalmente giustificare in relazione a una o più finalità legittime perseguite dal legislatore; e i mezzi prescelti dal legislatore non devono risultare manifestamente sproporzionati rispetto a quelle pur legittime finalità»<sup>6</sup>. Ebbene, se gli scopi legittimi perseguiti dall'art. 187 C.d.S. vanno individuati nella tutela della sicurezza stradale e nella salvaguardia della incolumità fisica dei suoi utenti, l'intervento normativo appare allora *sproporzionato* rispetto al raggiungimento dei fini prefissati,

---

<sup>4</sup> Cfr. Corte cost., 13 luglio 2004, n. 2007.

<sup>5</sup> Così Corte cost., 21 febbraio 2024, n. 46.

<sup>6</sup> *Ibidem*.

andando a stigmatizzare con la pena una vasta gamma di situazioni *neutre* rispetto all'interesse tutelato e non meritevoli di sanzione.

### 5.3. (Segue) Sulla violazione dell'art. 3 Cost.: principio di uguaglianza

L'AIPDP condivide inoltre la tesi del giudice *a quo* secondo cui la norma censurata contrasta altresì con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. In particolare, la mancanza di qualsiasi indagine sulla incidenza dell'assunzione di sostanze rispetto alla guida, determina, da un lato, il trattamento differenziato di condotte ugualmente inoffensive, dall'altro lato, l'irragionevole equiparazione di situazioni eterogenee.

La lesione del principio di uguaglianza emerge viepiù dal confronto tra la nuova disciplina dell'art. 187 C.d.S. e la costellazione di illeciti penali volti a criminalizzare le condotte di guida da parte di soggetti che hanno assunto sostanze *lato sensu* alteranti. Sia l'art. 186 C.d.S. (Guida sotto l'influenza dell'alcool), sia gli artt. 589-*bis*, co. 2 (Omicidio stradale o nautico) e 590-*bis*, co. 2 (Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime) c.p. prevedono infatti elementi ulteriori rispetto al dato della pregressa assunzione: nel caso dell'art. 186 C.d.S. la presenza di uno "stato di ebbrezza" testimoniato da un tasso alcolemico superiore allo 0,8 g/l.; nelle ipotesi di omicidio e lesioni colpose stradali il riscontro di uno "stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope".

## 6. Possibili rimedi

Il Tribunale di Siena – nell'escludere la percorribilità di una interpretazione costituzionalmente conforme della norma censurata – non nega la possibilità di letture differenti della disposizione ma esclude di poter reintrodurre per via ermeneutica proprio *l'unico e solo* elemento della fattispecie che il legislatore del 2024 ha *voluto* espungere dal testo.

Anche ritenendo che l'interpretazione conforme al principio di necessaria offensività sia astrattamente praticabile, pur in presenza di una *voluntas legislatoris* di segno contrario, non può sminuirsi il disagio dell'interprete, soprattutto del giudice di merito, che – ancorché consapevole dell'onere su lui incombente di dare prevalenza, ove possibile, all'interpretazione costituzionalmente conforme – si rivolga alla Corte costituzionale in un caso simile.

Anche l'AIPDP ritiene opportuno, nel caso di specie, un intervento del Giudice delle leggi, al fine di assicurare la massima uniformità dei singoli giudizi di merito che concernono una fattispecie di reato di notevole riscontro applicativo.

Ciò, alternativamente, nel senso:

- di dichiarare l'illegittimità della norma "nella parte in cui non prevede la necessità di accertamento in ordine alla ricorrenza di una effettiva alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in capo a colui che si ponga alla guida";
- di ritenere praticabile e doverosa una interpretazione della disposizione che consenta il rispetto del principio di offensività e, mediatamente, l'uniforme, ragionevole e non sproporzionata applicazione del precetto, richiedendo che – in assenza di attendibile generalizzazione del senso comune (*id quod plaerumque accidit*) tale da giustificare il ricorso del legislatore a una fattispecie di pericolo presunto – il giudice di merito accerti, caso per caso, la sussistenza di un *concreto pericolo per il bene giuridico tutelato* servendosi di elementi ulteriori rispetto alla mera assunzione di una sostanza stupefacente in un momento antecedente alla condotta di guida.

\* \* \*

Per queste ragioni, l'AIPDP confida in un intervento di codesta Ecc.ma Corte affinché, nei termini di cui si è detto, dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 187, co. 1 C.d.S ovvero affermi la doverosità di una interpretazione della disposizione censurata conforme al principio di offensività.

Con osservanza,

Prof. Gian Luigi Gatta

Roma, 23 giugno 2025